



# COMUNE DI VOLVERA

✉ 10040 - CITTA' METROPOLITANA di TORINO

☎ 0119857200 – 0119857672 Fax 0119850655 - e-mail [urp@comune.volvera.to.it](mailto:urp@comune.volvera.to.it) - P.I 01939640015

## ORDINANZA N. 15

### N. 3 SERVIZIO PER L'EDILIZIA PRIVATA, LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E L'AMBIENTE

Oggetto: VENDITE DI FINE STAGIONE - SALDI INVERNALI - FISSAZIONE DELLA SCANSIONE TEMPORALE E DURATA

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'EDILIZIA PRIVATA, LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E L'AMBIENTE

Premesso che:

La Legge Regionale n. 28/99 all'art. 14 comma 2, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 13/2011, attribuisce alla Regione la competenza di determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione (saldi), mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite, per un massimo di otto settimane, anche non continuative per ciascun periodo;

Con Comunicazione dell'Assessore al Commercio Regionale registrata al Prot. com.le n. 17742 del 05/12/2023 è stato stabilito quanto segue in conformità all'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24.03.2011 e alla D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 e che ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999:

- I saldi possono durare fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative;
- I comuni stabiliscono la scansione temporale delle otto settimane di durata dei saldi;
- L'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;

*Inoltre, ai sensi dell'art. 14 bis della suddetta legge regionale, nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali;"*

Dato atto che nel nostro Comune le vendite di fine stagione si sono sempre svolte in maniera continuativa e che, anche le associazioni di categoria presenti sul territorio comunale interpellate in merito, non hanno ravvisato la necessità di modificare tale periodo;

Tutto ciò premesso:

Vista la L.R. n. 28 del 12/11/1999 e s.m.i.;

Visto l'art. 15 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15.03.1997 n. 59;

Vista la L.R. n. 3 dell'11.03.2015;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto dell'Ente

#### DISPONE

- 1) Di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2024 nell'arco di tempo:

## Saldi invernali: **da venerdì 5 gennaio 2024 a venerdì 1 marzo 2024**

salvo diverse indicazioni adottate in via eccezionale dalla Giunta Regionale che si intenderanno automaticamente recepite ed applicate senza necessità di adozione di ulteriore provvedimento;

- 2) Le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3,6 e7 del D.Lgs 114/98 e art. 15 della Legge Regionale n. 28/99;

### **RENDE NOTO CHE**

- A seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 11 marzo 2015 n. 3, Art. 1 comma 2, è stato eliminato l'obbligo di comunicazione ai Comuni dell'effettuazione delle vendite di fine stagione (saldi invernali ed estivi). Ai sensi dell'Art. 14 c. 3 della Legge Regionale 12.11.1999 n. 28 l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite di fine stagione, indicando il periodo e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori.
- Ai sensi dell'Art. 15 c. 3 della succitata Legge Regionale più volte citata in premessa, "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione" vendite fallimentari", come pure ogni riferimento o "fallimento", "procedure fallimentari", "esecutive", "individuali" o "concorsuali" e simili, anche come termine di paragone";
- Ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del D.Lgs. 114/1998 "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto";
- L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato il 06.09.2005 n. 206;
- In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verranno applicate le sanzioni nei termini di legge.
  - Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione sull' Albo Pretorio On-Line per quindici giorni e consegnato al locale Comando di Polizia Locale circa il controllo di quanto in esso contenuto e ne sarà data notizia sul sito del comune [www.comune.volvera.to.it](http://www.comune.volvera.to.it) .
  - Si informa che il Responsabile del Servizio per l'edilizia privata, le attività economiche e l'ambiente è l'arch. Iacopo Loreti.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 (SESSANTA) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Volvera è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 (CENTOVENTI) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Volvera al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Volvera, 21-12-2023

Il Responsabile del Servizio per l'edilizia privata,  
le attività economiche e l'ambiente  
Arch. Iacopo Loreti

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line per quindici giorni consecutivi dal  
Volvera,

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Roberto Fiore Annunziata

=====